Ufficio Nazionale Pastorale Scolastica
CEI - C.ne Aurelia, 50 - 00165 Roma

PASTORALE SCOLASTICA

notiziario

ANNO IX - n. 3
25 gennaio 1984

Ufficio
Nazionale
Pastorale Scolastica

Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 ROMA

Notiziario n. 3
Anno IX
25 gennaio 1984

S O M M A R I O

Editoriale pag. 89

1. Comunità ecclesiale, scuola e territorio (riflessione fatta in Consulta Nazionale) ..... " 91

2. Dossier sul tempo prolungato ..... " 101

- Ordinanza ministeriale ..... " 103
- Decreto del Ministero P.I..... " 107
- Circolari ministeriali ..... " 111
- Documento del CNPI. Comitato Orizzontale scuola media ..... " 115
- Scuola media a tempo prolungato (riflessione fatta in Consulta Nazionale) ..... " 121
- Nota dell'Ufficio Nazionale di Pastorale Scolastica ..... " 129
- Tempo prolungato: nessuna imposizione, ma si deve vegliare ..... " 133
- Comunicato della Consulta Nazionale di Pastorale Scolastica ..... " 137
- L'associazione genitori e il tempo prolungato ..... " 139

3. VII Convegno Nazionale di Pastorale Scolastica: "Comunità ecclesiale e scuola" ..... " 145

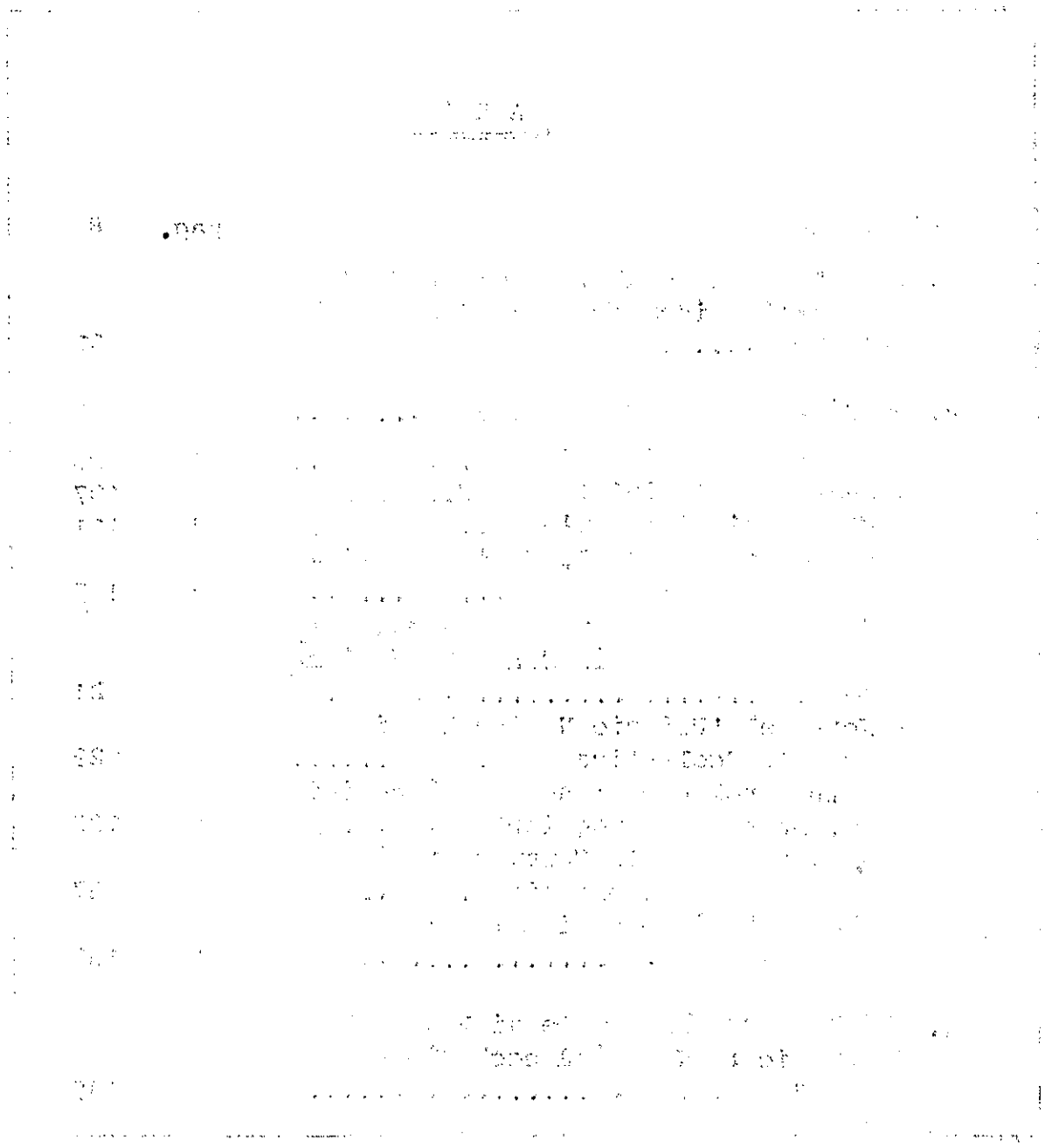

E D I T O R I A L E

Il significato di questo numero del NOTIZIARIO è suggerito, questa volta più che mai, dal suo stesso contenuto: esso comprende infatti tre elementi diversi, ma tutti e tre variamente importanti: il primo, è dato dalla relazione introduttiva che il Dr. Carlo Buzzi, Presidente Nazionale dell'AIMC, ha svolto nella Consulta Nazionale del 19 novembre u.s. sull'importante tema: "Scuola e territorio"; il secondo, (che costituisce anche la parte più massiccia del Notiziario), è quello dedicato all'illustrazione e valutazione del dibattuto tema del c.d. "tempo prolungato nella scuola media";il terzo elemento,infine,è costituito dal primo annuncio ufficiale della data e del tema del prossimo VII CONVEGNO NAZIONALE DI PASTORALE SCOLASTICA: Roma, 22-25 marzo p.v.sul tema: "COMUNITA' ECCLESIALE E SCUOLA".

Sul primo punto c'è poco da aggiungere: la relazione è chiara e lineare, ed anche le conclusioni a cui approda, e che sono state unanimemente condivise dai consultori con varie sottolineature, sono altrettanto chiare e concrete. Basterà aggiungere che il tema non solo è importante, ma si fa di giorno in giorno più reale nella molteplicità dei suoi risvolti, sia positivi, sia talvolta problematici o addirittura negativi. E' urgente prendere coscienza, misurando gli orientamenti offerti con la propria realtà locale.

Più complesso dovrebbe essere invece il discorso sul tema - tuttova vivo - del "tempo prolungato" nella scuola media, che ha formato anch'esso oggetto di attenta riflessione da parte della Consulta Nazionale nella riunione del 18 gennaio u.s. Bisognerebbe innanzi tutto precisare bene i dati del problema per averne una informazione quanto più possibile esatta ed obiettiva, valutarne con serenità tutti i pro e i contro con animo sgombro da pregiudizi, cogliendone gli aspetti positivi, senza dimenticare gli eventuali rischi o aspetti meno convincenti o addirittura negativi.

E' quanto si è cercato di fare, con l'aiuto della Consulta, e con l'apporto di contributi diversificati di varie associazioni. Quanti avranno la pazienza di prendere in attenta visione il materiale raccolto, non avranno probabilmente difficoltà ad ammettere che la valutazione serena ed equilibrata che la Consulta ha creduto di dover dare sull'insieme del provvedimento ministeriale, pur non mancando di sottolinearne aspetti manchevoli che si sarebbero potuti facilmente ovviare, ha una sua fondata obiettività.

Il significato e l'importanza del terzo argomento, infine, parla da sè: il CONVEGNO NAZIONALE, qualunque ne sia il tempo specifico di studio, è il più significativo punto d'incontro di tutto il nostro impegno ... organizzativo. E' un momento di riflessione, di preghiera, di confronto di esperienze, sul piano nazionale. Non è una celebrazione dei risultati raggiunti: piuttosto la verifica di un cammino compiuto, e uno sguardo su quello da compiere.

Quest'anno, poi, il tema che abbiamo scelto di approfondire, ci tocca tutti molto da vicino: "Comunità Ecclesiale e scuola". Vi informeremo, presto, come penseremmo di articolare il tema generale. Ma anche voi, se avete dei suggerimenti da darci o delle suggestioni da sottoporci, non mancate di farvi vivi. Il Convegno Nazionale, come tutto l'impegno della Pastorale Scolastica, non è solo "affare nostro", ma anche "vostro", di tutti.

Per questo, a voi ed a noi, buon lavoro!

L'Ufficio Nazionale di Pastorale Scolastica

COMUNITA' CRISTIANA, SCUOLA E TERRITORIO

di Carlo Buzzi

1. - La considerazione, dal punto di vista della "comunità cristiana", dei rapporti, istituzionali e no, tra "scuola e territorio" introduce ad una problematica carica di significati e di prospettive, di vivo interesse per una pastorale scolastica aderente alle situazioni.

Il termine "territorio" ha infatti un significato e un uso molteplici che, in riferimento alla istituzione scolastica, può specificarsi nel senso più ampio di "comunità socioculturale" identificabile con la popolazione di un definito ambito territoriale o nel senso più propriamente istituzionale, di sistema giuridicamente definitivo di organi e di istituzioni per il governo politico-amministrativo e la gestione dei servizi sociali.

L'ultimo decennio è stato catatterizzato da un processo di crescita della "coscienza" del territorio-comunità così da promuovere una cultura del territorio che si esprime come recupero delle culture originali locali, come nuova solidarietà per una vocazione territoriale non solo di natura economica, come modo di concepire la gestione pubblica e, infine, come modo nuovo di intendere il rapporto con le pubbliche istituzioni locali e con lo Stato in quanto "potere centrale".

Anche il rapporto con le istituzioni scolastiche è stato coinvolto in questo processo non senza inquinamenti ideologici e strumentalizzazioni così da giustificare un interesse critico al tema.

Va tuttavia rilevato, al fine di qualificare in senso costruttivo la nostra riflessione, il significato fondamentale po

sitivo di questo processo, pur nella sua problematicità, per i valori di personalizzazione, di responsabilizzazione, di pluralismo, di partecipazione e quindi di libertà e di democrazia sostanziale che ad esso si ricollegano.

2. - Per una corretta impostazione del tema può servire preliminarmente il richiamare taluni riferimenti che possono essere assunti come criteri per una obiettiva valutazione della esperienza territoriale più recente.

a) - La legislazione più recente L. 477 (1973) ha recepito il concetto di scuola comunità con il quale si sottolinea non solo il necessario rapporto di solidarietà e di compartecipazione fra le diverse componenti educative (genitori-docenti-studenti) al fine di garantire la riuscita dell'impresa educativa ma si introduce nel diritto un riconoscimento di soggettività giuridica riferito alla singola istituzione scolastica come "associazione" di persone operanti per un fine comune e legittimate a ciò da un loro diritto originario e autonomo.

Le conseguenze che se ne possono derivare sotto il profilo specifico della nostra ricerca riguardano il libero esercizio del diritto educativo scolastico nel senso del pluralismo istituzionale che gli enti territoriali devono riconoscere e favorire come condizione necessaria per una autentica democrazia scolastica; riguardano, inoltre, l'autonomia culturale e didattica della istituzione scolastica contro ogni forma di imposizione politica o di sovrapposizione di organi territoriali nell'ambito specifico della programmazione educativo-didattica e dell'organizzazione interna della vita della scuola. Ciò non deve intendersi come chiusura isolazionistica della scuola nei confronti della società bensì il rapporto deve attuarsi nella distinzione delle attribuzioni e secondo il proprio di ciascuna istituzione (scuola, comune, provincia e regione).

b) - In un ordinamento statuale fondato - almeno come progetto costituzionale - sul pluralismo sociale e sulle autonomie locali la funzione degli organi politico-amministrativi in ordine al sistema scolastico assume valore di promozione di quelle condizioni organizzative, strutturali, tecniche e amministrative che si ritengono necessarie per il funzionamento del servizio formativo scolastico secondo criteri di interesse generale.

Ciò conferisce all'ente territoriale un maggiore ambito di competenze e attribuzioni ma non legittima forme di intervento che siano in contrasto con l'autonomia culturale ed educativo-didattica della scuola.

c) - Ciò che è proprio della scuola in ordine all'educazione non deve essere confuso con quello che è proprio della società civile e delle varie istituzioni, in primo luogo la famiglia. L'educazione dell'uomo e del cittadino, infatti, non si esauriscono nella scuola ma presuppongono la famiglia e si svolgono nelle varie comunità di cui la persona è partecipe. Ne deriva una rivalutazione sul piano pedagogico e sociale delle istituzioni educative operanti nell'extra scolastico secondo la loro propria natura alleggerendo la scuola di compiti educativi che non le appartengono.

d) - La "comunità cristiana" si pone di fronte all'esperienza scolastica con una sua "soggettività" che l'abilita, con pienezza di diritto, a farsi promotrice di iniziative scolastiche che deve poter gestire in libertà. Al tempo stesso la comunità cristiana opera, mediante i suoi membri soprattutto laici, dall'interno delle istituzioni scolastiche esistenti sul territorio con un'azione di testimonianza e di servizio. Ne derivano modi nuovi di partecipazione e di presenza dei cristiani nella vita del territorio che presuppongono, soprattutto in ordine a temi fondamentali quali l'educazione e la scuola, una formazione culturale che abbia il valore di una sicura capacità di "mediazione" dei principi cristiani nella vita.

3. - Considerando la nostra esperienza assume un fondamentale rilievo, nel processo di sviluppo delle istituzioni locali, il decreto delegato 616 del 1977 che ridefinisce le competenze delle regioni e degli enti locali ad integrazione della legislazione del 1972.

Di tale processo emergono luce e ombre: le prime in direzione di una maggiore partecipazione delle istituzioni alla vita della società locale, le seconde, più evidenti come tendenza diffusa ad un uso troppo discrezionale del potere amministrativo in ambiti qualificati quali la cultura, la formazione, l'assistenza e i servizi sociali in genere.

La scuola - come sistema organizzativo e amministrativo e come sistema pedagogico e didattico - non poteva sfuggire all'interesse attivo delle regioni e degli enti locali anche al di là delle specifiche competenze istituzionali.

Sarebbe grave errore vedere, in tutto questo, aspetti soltanto negativi e non considerare il significato positivo della legislazione regionale sul diritto allo studio; di quella sulla formazione professionale, sull'educazione permanente, sulla promozione di attività culturali, anche per le acquisizioni di libertà, di pluralismo e di partecipazione in essa affermate.

Per molti aspetti siamo di fronte a innovazioni legislative che hanno contribuito a modificare profondamente i rapporti tra il cittadino e i pubblici poteri.

L'impatto dell'innovazione con la realtà è derivato e tuttora deriva, per molti aspetti, dai ritardi dell'ordinamento amministrativo statale nelle sue articolazioni centrali e periferiche e ciò risulta più evidente se si considera che tale ordinamento è stato pensato e voluto secondo una logica che riconosceva nel potere centrale il riferimento fondamentale e unico della funzione pubblica.

Nella scuola tale condizione è stata vissuta talvolta in termini di aperta conflittualità e talvolta di latitanza del potere centrale contribuendo così al determinarsi di situazioni anomale non prive di forme di inquinamento dell'autonomia del momento educativo.

Con più specifico riferimento alla scuola assume un profondo significato di innovazione istituzionale, nella direzione dell'autonomia e del decentramento, la legislazione del 1974 (decreti delegati) per quello che concerne la gestione collegiale della scuola, la professionalità dei docenti, il rapporto delle istituzioni scolastiche con il territorio.

Una valutazione critica dell'esperienza non impedisce di confermare la validità dell'ispirazione.

Non mancano, infatti, risultati positivi che a torto vengono spesso ignorati o per generalizzazioni immotivate o per un mancato approfondimento delle motivazioni culturali e delle prospettive favorevoli che ne derivano.

La partecipazione delle varie componenti educative ai diversi organi collegiali, pur con le alterne vicende derivanti da va-

ri ordini di difficoltà (incertezza delle attribuzioni, appesantimenti procedurali, mancanza di strutture operative ecc.) ha promosso una più diffusa consapevolezza delle problematiche educativo-scolastiche e una motivazione alla partecipazione che riguarda gruppi e ambienti significativi ovunque l'esperienza di innovazione è stata vissuta con razionalità e con disponibilità.

La maggiore difficoltà si è riscontrata negli organi collegiali che, per le loro attribuzioni, hanno giurisdizione territoriale e quindi si trovano in un rapporto istituzionale con gli enti territoriali; consiglio scolastico distrettuale e consiglio scolastico provinciale.

Si possono, pertanto, individuare alcuni nodi problematici che occorre superare per dare alla vita della scuola e ai rapporti di essa con le istituzioni del territorio la necessaria sicurezza di governo e tutti i vantaggi che possono aversi da ordinati rapporti di complementarietà e di integrazione.

Alcuni "nodi" problematici

Il primo e più significativo di tali "nodi" è costituito dalla competenza in ordine alla programmazione scolastica sul territorio.

Consiglio distrettuale e consiglio scolastico provinciale hanno indubbiamente competenze in ordine alla istituzione, al trasferimento e alla soppressione di istituzioni scolastiche con normative diverse per i vari gradi di scuola; tuttavia non sempre i pareri o le proposte espressi da questi organi collegiali trovano un'adeguata considerazione da parte degli organi di governo amministrativo così che le attese più sentite dal "territorio" restano spesso disattese. Il problema non può essere risolto se non con una ridefinizione delle attribuzioni e, nel contesto della riforma dell'amministrazione scolastica, con una diversa impostazione del rapporto fra i vari livelli decisionali: distretto, provincia e regione.

La revisione legislativa degli attuali ordinamenti, senza contraddire il principio costituzionale della responsabilità politica dello Stato - potere centrale in ordine all'istruzione - deve riconoscere gli spazi di competenza dei comuni, delle provincie e della regione in ordine alla programmazione terri-

toriale della scuola armonizzando la loro funzione con quella degli organi della scuola stessa. Non marginalmente si deve osservare che la programmazione scolastica territoriale non può ignorare il "servizio" reso dalla scuola non statale e il suo diritto a concorrere alla realizzazione di un sistema scolastico pluralistico.

Un secondo "nodo" è rappresentato dall'insieme delle infrastrutture e dei servizi per la funzionalità della scuola nel territorio. In troppi casi gli obblighi di legge vengono elusi dall'ente locale che spesso tende a privilegiare altri campi di intervento. Anche sotto questo profilo, tuttavia, si devono registrare tendenze largamente positive mentre con maggiore difficoltà si riscontra un adeguato impegno nel campo dei servizi sanitari, dalle forme più semplici del servizio medico scolastico ai servizi di medicina specialistica funzionali alla scolarizzazione degli alunni in grave difficoltà o portatori di handicap.

Anche sotto questo profilo si propongono problemi che occorre riportare ai riferimenti sopra richiamati.

La funzionalità dei servizi - con una particolare attenzione per quelli di medicina sociale e preventiva - deve essere considerata sotto il profilo educativo e ciò comporta una reciprocità di rapporti e una integrazione di competenze fra scuola ed enti territoriali.

Inoltre è doveroso rilevare che la materia in quanto è riconducibile al principio del diritto allo studio non può essere trattata se non avendo presente il diritto soggettivo del giovane a tutti quei servizi che gli devono consentire il libero esercizio del suo diritto alla scelta della scuola sia essa statale o non statale. Forme di organizzazione territoriale relative alla frequenza scolastica non dovrebbero interferire nell'esercizio di tale diritto.

Un terzo nodo problematico riguarda l'intervento degli enti territoriali in materia di qualificazione educativa delle istituzioni scolastiche del territorio.

Ciò può avvenire in direzione del processo di innovazione educativo-didattica come pure in direzione dell'aggiornamento del personale docente.

Rappresenta, questo, il tema più difficile per le sue implicazioni in ordine all'autonomia della scuola e all'autonomia professionale dei docenti.

L'interesse della comunità territoriale - e per essa delle sue rappresentanze a livello istituzionale - per la qualità educativa del servizio scolastico è evidente nella sua motivazione e costituisce un fatto positivo in se stesso.

D'altra parte la scuola - comunità deve essere aperta alla "più ampia comunità sociale e civica" in un rapporto di reciprocità e di integrazione.

L'aspetto problematico sta nell'evitare forme di sovrapposizione o di imposizione in un campo in cui il rispetto per i liberi processi di maturazione personale e collettiva è condizione indispensabile.

L'innovazione educativo-didattica non si impone e i tempi culturali e tecnico-professionali che essa presuppone non possono essere annullati per volontà politica. D'altra parte l'aggiornamento è un'espressione di professionalità che la legge definisce come "diritto-dovere" di ogni docente.

Ne deriva che l'intervento degli enti territoriali deve esercitarsi, correttamente, in forme indirette procurando cioè condizioni idonee per il naturale svolgimento dell'innovazione e dell'aggiornamento senza escludere con ciò forme di "sollecitazione politica" che devono, tuttavia, essere mediate con una valida proposta culturale.

Prospettive di ricerca e di impegno operativo

4. - Le considerazioni svolte e soprattutto gli sviluppi che esse consentono sul piano culturale e pratico in rapporto alla varietà delle "situazioni" in cui la scuola è tenuta ad operare consentono di individuare talune linee o prospettive di ricerca e di impegno operativo che possono considerarsi come un nucleo di proposte per una "pastorale della scuola in situazione" e quindi della scuola del territorio.

Va premesso che il problema ha una valenza politica che deve essere considerata preliminarmente per il suo rilievo sotto il pro

filo istituzionale e propriamente amministrativo e gestionale.

Si possono cioè individuare talune urgenze legislative che condizionano una evoluzione in positivo del rapporto scuola-territorio.

Tali sono:

a) - la mancanza di una legge quadro nazionale sul diritto allo studio a cui riferire la legislazione regionale che, allo stato attuale, manifesta una varietà di impostazioni da regione a regione, soprattutto per quanto concerne la definizione degli ambiti di applicazione essendo acquisito ormai il principio del diritto allo studio come diritto soggettivo dell'alunno a prescindere dal tipo di scuola che frequenta.

b) - la necessità di una riforma degli ordinamenti dell'amministrazione della pubblica istruzione al fine di adeguarli alla nuova realtà istituzionale derivante dalla legislazione sul decentramento e sulle autonomie, ridefinendo competenze istituzionali, organi di partecipazione, rapporti e funzioni ai diversi livelli territoriali. In tale contesto deve trovare armonico coordinamento il sistema di partecipazione alla gestione del servizio scolastico soprattutto per quanto concerne gli organi collegiali aventi competenza territoriale.

c) - in vista delle elezioni scolastiche del 1984 è necessario che venga ripresa l'iniziativa legislativa per una revisione del D.P.R. 416/1974 non condizionandola ad altri fatti legislativi che potrebbero bloccare il procedimento di rinnovo degli organi collegiali in scadenza.
D'altra parte è necessario rilevare che non è possibile suscitare un clima di partecipazione se dalla parte politica non si ha un segno di volontà decisa e costruttiva nella direzione di cambiamento prima indicata.

Ciò premesso le prospettive che si offrono nella varietà delle situazioni locali sembrano convergere su taluni punti che potrebbero qualificare l'azione pastorale in ordine al tema.

- In primo luogo la considerazione della "scuola in situazione" obbliga ad una conoscenza e ad una valutazione dei fatti per coglierne la dimensione pastorale che deve impegnare la comunità cristiana.

La comunità cristiana come tale, pur non potendo prescindere dagli aspetti istituzionali e politico-amministrativi per i condizionamenti negativi o positivi che ne possono derivare, deve avere per suo oggetto specifico la condizione umana e quindi, trattando di scuola, la qualità educativa delle istituzioni e degli ordinamenti pur nel rispetto della loro autonomia e laicità.

Si tratta di porsi dal "punto di vista" delle istituzioni scolastiche e quindi della loro finalità specifica.

- Ne deve derivare un processo di "coscientizzazione" di tutti i membri della comunità cristiana in ordine al problema scolastico, che deve tradursi in un impegno attivo di partecipazione per animare dall'interno le istituzioni e concorrere alla loro promozione qualitativa.

- Un risultato di tale processo di coscientizzazione potrà essere l'esercizio concreto di quella soggettività educativo-scolastica di cui ogni comunità cristiana è portatrice e ciò nei confronti delle istituzioni scolastiche autonome esistenti sul territorio come nei confronti di eventuali iniziative nel campo educativo, scolastico ed extra scolastico, che fossero suggerite dall'esame della situazione locale.

Una particolare considerazione può farsi a questo proposito per le scuole materne autonome (non statali) la cui continuità esige l'impegno fattivo, anche finanziario, della intera comunità.

- Una cura particolare dovrà essere rivolta alla formazione delle varie componenti educative negli ambiti specifici di competenza: genitori, docenti e studenti.

Nella "comunità cristiana" ciascuna delle tre componenti può trovare la sua ispirazione culturale e quella motivazione di fede che devono sostenere e guidare l'impegno di partecipazione.

Ciò presuppone una "cultura della scuola" come patrimonio comune di idee e di valori che nella istituzione scolastica trovano la loro espressione e concreta possibilità di realizzazione.

L'interesse culturale e operativo della comunità cristiana dovrà ugualmente rivolgersi alla scuola dello Stato e alle scuole non statali, siano esse cattoliche o laiche.

In entrambi, infatti, si realizza, per la partecipazione delle varie componenti, quella comunità educativa che è luogo di partecipazione solidale al processo educativo.

Il cristiano, pur nella diversità delle istituzioni, può operare in ciascuna di esse come "fermento" testimoniando la sua fede nel quotidiano esercizio della sua funzione.

La presenza della comunità cristiana non si realizza perciò, in forma principale, per la via delle istituzioni, come presenza d'autorità, bensì si realizza come presenza di animazione e di servizio realizzando in questo modo una "continuità" sostanziale di impegno per la promozione umana in ciascuna delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio.

D O S S I E R

SUL

"TEMPO PROLUNGATO NELLA SCUOLA MEDIA"

ORDINANZA MINISTERIALE

Art. 1

Possono essere istituite, nelle scuole medie, alle condizioni di cui agli articoli seguenti, classi a tempo prolungato nelle quali si svolgono - secondo le modalità e gli orari di cui al D.L. 22.7.1983 citato in premessa - le seguenti attività, strettamente collegate alle discipline curricolari attraverso la programmazione educativa e didattica di cui all'art. 7 della legge 4.8.1977, n. 517, proposta dai Consigli di classi e deliberata dal Collegio dei docenti:

a) studio sussidiario, avente sia il fine di svolgere una funzione di sostegno nei riguardi di alunni che presentano lacune sul piano dell'apprendimento anche mediante interventi individualizzati, sia al fine di uno studio individuale assistito per tutti gli alunni della classe;

b) libere attività complementari, aventi il fine di ampliare il campo degli interessi culturali ed espressivi degli alunni, anche con attività a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi della stessa classe o di classi diverse.

Oltre alle attività di cui sopra possono essere previste attività di interscuola, per lo svolgimento di momenti educativi nei confronti degli alunni durante e subito dopo la refezione scolastica istituita dagli enti locali o nei momenti di intervallo in cui gli alunni permangono a scuola tra l'attività del mattino e quella pomeridiana.

Possono essere altresì previste attività di prescuola, limitatamente alle situazioni richieste dal servizio trasporto alunni organizzato dagli enti locali che obblighino non meno di 12 alunni a raggiungere la sede scolastica con un anticipo di almeno 30 minuti rispetto al normale orario.

Art. 2

Le condizioni per l'istituzione delle classi di cui all'art. 1 sono le seguenti:

a) disponibilità di adeguate strutture edilizie e delle attrezzature idonee, e, ove il tempo prolungato esiga l'organizzazione della mensa, esplicito impegno dell'ente locale ad assicurarla;

b) richiesta della famiglia - da esercitare attraverso opzione al momento delle preiscrizioni - il cui numero consenta la formazione di una o più prime classi, secondo la vigente normativa;

c) rispetto, sul piano provinciale, dei limiti numerici dei posti previsti dall'art. 12 della legge 20.5.1982, n. 270, e secondo criteri che saranno illustrati da apposita circolare.

Il Collegio dei docenti delibererà sulla programmazione da adottarsi per utilizzare il tempo scolastico a disposizione stabilito dal presente decreto.

L'orario settimanale delle lezioni e la struttura delle cattedre orario sono fissati dalle tabelle A e B annesse al decreto ministeriale.

Il carico orario settimanale per gli alunni non potrà essere inferiore alle ore 36 settimanali, nè superiore alle 40 ore settimanali.

Nel caso di non integrale utilizzazione per gli alunni delle 40 ore settimanali, le unità orarie disponibili dovranno essere utilizzate, nell'ambito della programmazione educativo-didattica, per attuare interventi di sostegno finalizzati ad uno studio individualizzato, organizzati per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, attività integrative per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse; forme di coordinamento interdisciplinare comprese le eventuali compresenze di cui al successivo art. 4.

Art. 3

Il Provveditore agli Studi, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 2, autorizza il funziona

mento di classi a tempo prolungato, tenendo conto delle apposite richieste che i presidi di scuola media faranno pervenire subito dopo la scadenza dei termini per le prescrizioni da parte degli alunni. Tali richieste dovranno precisare il numero delle classi a tempo prolungato occorrenti in base alle richieste delle famiglie e saranno corredate da una relazione del preside sulle strutture della scuola, della programmazione complessiva deliberata dal Collegio dei docenti e del parere del Consiglio d'Istituto.

Art. 4

Ferme restando il numero delle cattedre-orario istituite ai sensi della presente ordinanza, la programmazione educativa e didattica di cui al precedente art. 1 dovrà stabilire sia l'articolazione dei momenti da destinare, per ciascuna materia, allo studio sussidiario ed alle libere attività complementari, sia - nei casi di non integrale utilizzazione, per gli alunni, del limite massimo di 40 ore settimanali di insegnamento - le modalità di organizzazione delle attività di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, ivi comprese le eventuali compresenze dei docenti da interdersi, queste, preferibilmente, come presenza nel medesimo arco di tempo in gruppi distinti di alunni e comunque nel limite massimo del 20% dell'orario complessivo di ciascuna classe. Dovranno essere stabilire, inoltre, le modalità di partecipazione dei docenti alle attività integrative parascolastiche, comprese l'interscuola e la prescuola, secondo quanto stabilito dal citato D.M. sulla costituzione delle cattedre-orario.

Art. 5

L'assegnazione dei docenti della scuola alle classi a tempo prolungato viene disposta con la procedura di cui all'art. 3, lettera d), del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, dando tuttavia precedenza a quelli che ne facciano richiesta. Sarà data la massima pubblicità agli elenchi delle scuole con classi a tempo prolungato a fini informativi in relazione alle domande di trasferimento dei docenti.

Art. 6

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza sono applicabili, nelle tre classi dei corsi di scuola media, a partire dall'anno scolastico 1984/85.

Le medesime disposizioni si applicano, con la stessa decorrenza, nelle scuole medie dove funziona il doposcuola disciplinato dall'O.M. 10 settembre 1963. I Provveditori agli Studi potranno, tuttavia, autorizzare, qualora la particolarità della situazione lo consenta, che il nuovo ordinamento si applichi, anche soltanto nelle prime classi, fin dal 10 settembre 1983.

A decorrere dall'anno scolastico 1984/85 cessa l'operatività delle disposizioni di cui alla citata O.M. 10 settembre 1963.

Roma, 22 luglio 1983

Il MINISTRO
f.to FALCUCCI

DECRETO DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 1

Nelle scuole medie integrate a tempo pieno - regolate, da ultimo, dalla C.M. 4 giugno 1982, n. 177 - sono istituite cattedre-orario comprensive di ore di insegnamento di discipline curricolari, di studio sussidiario e di libere attività complementari, con gli orari indicati nell'allegata tabella A) e secondo i seguenti criteri:

a) Per ciascuna materia le ore di insegnamento curricolare debbono essere quelle stabilite, per ciascuna classe, dal decreto ministeriale 9 febbraio 1979;

b) In ciascuna classe l'insegnamento, comprendente ore curricolari, libere attività complementari e studio sussidiario è affidato al medesimo docente.

Dette scuole assumono la denominazione di "scuole medie con classi a tempo prolungato".

Art. 2

Nelle scuole medie di cui al precedente art. 1 le condizioni per l'istituzione delle cattedre-orario nonchè gli obblighi di insegnamento, sono stabiliti secondo la tabella organica allegata al presente decreto.

Art. 3

Le condizioni per la conferma o l'istituzione di classi a tempo prolungato sono le seguenti:

a) disponibilità di adeguate strutture edilizie e delle attrezzature idonee, nonchè - ove il tempo prolungato esige l'organizzazione della mensa - esplicito impegno dell'Ente locale ad assicurarla;

b) richiesta delle famiglie - da esercitare attraverso opzioni al momento delle preiscrizioni - il cui numero consenta la formazione di una o più classi, secondo la vigente normativa;

c) rispetto, sul piano provinciale, dei limiti numerici dei posti previsti dall'art. 12 della legge 20.5.1982, n. 270.

Il collegio dei docenti delibererà sulla programmazione da adottarsi per utilizzare il tempo scolastico a disposizione stabilito dal presente decreto.

Nelle scuole medie regolate dal presente decreto deve essere assicurato il funzionamento di classi a tempo normale qualora vi siano, al momento delle preiscrizioni, richieste in tal senso delle famiglie il cui numero consenta la formazione di una o più classi secondo la vigente normativa.

Art. 4

Il carico orario settimanale per gli alunni non potrà essere inferiore alle 36 ore settimanali nè superiore alle 40 ore settimanali; le unità orarie eventualmente disponibili dovranno essere utilizzate, nell'ambito della programmazione educativa-didattica, per attuare: interventi di sostegno finalizzati ad uno studio individualizzato, organizzati per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse; attività integrative per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse; forme di coordinamento interdisciplinare.

Art. 5

Fermo restando il numero delle cattedre-orario istituite, nelle singole scuole medie, ai sensi della presente ordinanza, la programmazione educativa e didattica di cui all'art. 7 della legge 4.8.1977, n. 517, dovrà stabilire sia gli spazi orari

da destinare, per ciascuna materia, allo studio sussidiario ed alle libere attività complementari, sia - nei casi di non integrale utilizzazione, per gli alunni, del limite massimo di 40 ore settimanali di insegnamento - le modalità di organizzazione delle attività di cui al precedente art. 4, ivi comprese le eventuali compresenze dei docenti da intendersi, queste, preferibilmente, come presenza nel medesimo arco di tempo in gruppi distinti di alunni e comunque nel limite del 20% dell'orario complessivo di ciascuna classe. Dovranno essere stabilite, inoltre, le modalità di partecipazione dei docenti alle attività integrative parascolastiche, comprese l'interscuola e la prescuola, secondo criteri di equa distribuzione fra i docenti di tutte le discipline.

Art. 6

L'ordinamento previsto dai precedente art. 1 del presente decreto entrerà in vigore, nelle tre classi del corso, a partire dall'anno scolastico 1984/85.

Per l'anno scolastico 1983/84 le scuole medie integrate a tempo pieno continuano ad essere regolate dalle disposizioni contenute nella circolare ministeriale 4.6.1982, n. 177.

I Provveditori agli Studi potranno autorizzare, qualora la particolarità della situazione lo consenta, che il nuovo ordinamento si applichi a partire dall'anno scolastico 1983/84, anche soltanto nelle prime classi.

Resta ferma la possibilità delle scuole contemplate dal presente decreto di chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, di essere autorizzate a sperimentare modelli innovativi di strutture e ordinamenti ai sensi e con la procedura di cui all'art. 3 del D.P.R. 31.5.1974, n. 419.

Roma, li 22 luglio 1983

IL MINISTRO
f.to FALCUCCI

CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 23 DICEMBRE 1983

Oggetto: Iscrizione degli alunni alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1984/85.

(Riportiamo i punti relativi al tempo prolungato)

.....

c) Scuole medie

Le richieste di iscrizione alle prime classi della scuola media devono essere effettuate entro il 30 gennaio 1984, tramite il direttore didattico della scuola elementare frequentata dall'alunno; la domanda di iscrizione deve contenere, per chi desidera frequentare classi a tempo prolungato, esplicita richiesta in tal senso.

....

Per favorire la formazione di prime classi a tempo prolungato le SS.VV. potranno esaminare l'opportunità di consentire deroghe alle disposizioni sulla competenza territoriale delle scuole.

E' necessario chiarire che la opzione per il tempo prolungato, una volta espressa, non può essere revocata e che essa non può essere manifestata dopo il termine del 30.1.1984, costituendo un elemento determinante per la previsione dell'organico di diritto del personale docente ...

E' altresì, opportuno rendere edotte le famiglie che la richiesta del tempo prolungato non costituisce di per sè un diritto a tale servizio, rimanendo l'Amministrazione vincolata sia dai limiti della spesa pubblica sia dalle vigenti disposizioni sul numero di alunni necessario per costituire una classe.

.....

Nel raccomandare ancora una volta che le SS.LL. curino, nei modi ritenuti più opportuni ed efficaci, la completezza e la tempestività dell'informazione alle famiglie circa la struttura e le finalità di questa peculiare modalità didattica, si assicura la particolare attenzione del Ministero per corrispondere nel modo migliore alle finalità che con questa iniziativa si intendono perseguire.

CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 12/1/1984, n. 694

Oggetto: Classi di scuola media a tempo prolungato.

(Riportiamo i punti 4 e 5)

....

4) Il carico orario settimanale che secondo l'O.M. 20 luglio 1983 potrebbe essere stabilito in sede di programmazione del collegio dei docenti fra le 36 e le 40 ore, sembra opportuno non superi in questo primo anno di avvio del tempo prolungato le 36 ore settimanali, soprattutto in considerazione del fatto che l'attivazione di detta modalità è rivolta ad alunni delle prime classi.

E' appena il caso di precisare che il carico orario settimanale per gli alunni non comprende gli spazi della pre scuola e dell'interscuola.

5) Le SS.LL., appena in possesso degli elenchi numerici degli alunni richiedenti il tempo prolungato, che i presidi avranno cura di inviare subito dopo la scadenza del termine del 30 gennaio di cui alla C.M. n. 362 del 23 dicembre 1983, esamineranno l'opportunità - prevista dalla circolare medesima - di consentire deroghe alla competenza territoriale delle scuole al fine di favorire la formazione di prime classi a tempo prolungato. In considerazione dei riflessi che le decisioni delle SS.VV. al riguardo possono avere sulla determinazione delle dotazioni organiche, è opportuno che le SS.VV. convochino la Commissione di cui all'art. 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463 con le modalità indicate nella circolare 18 gennaio 1979, n. 131.

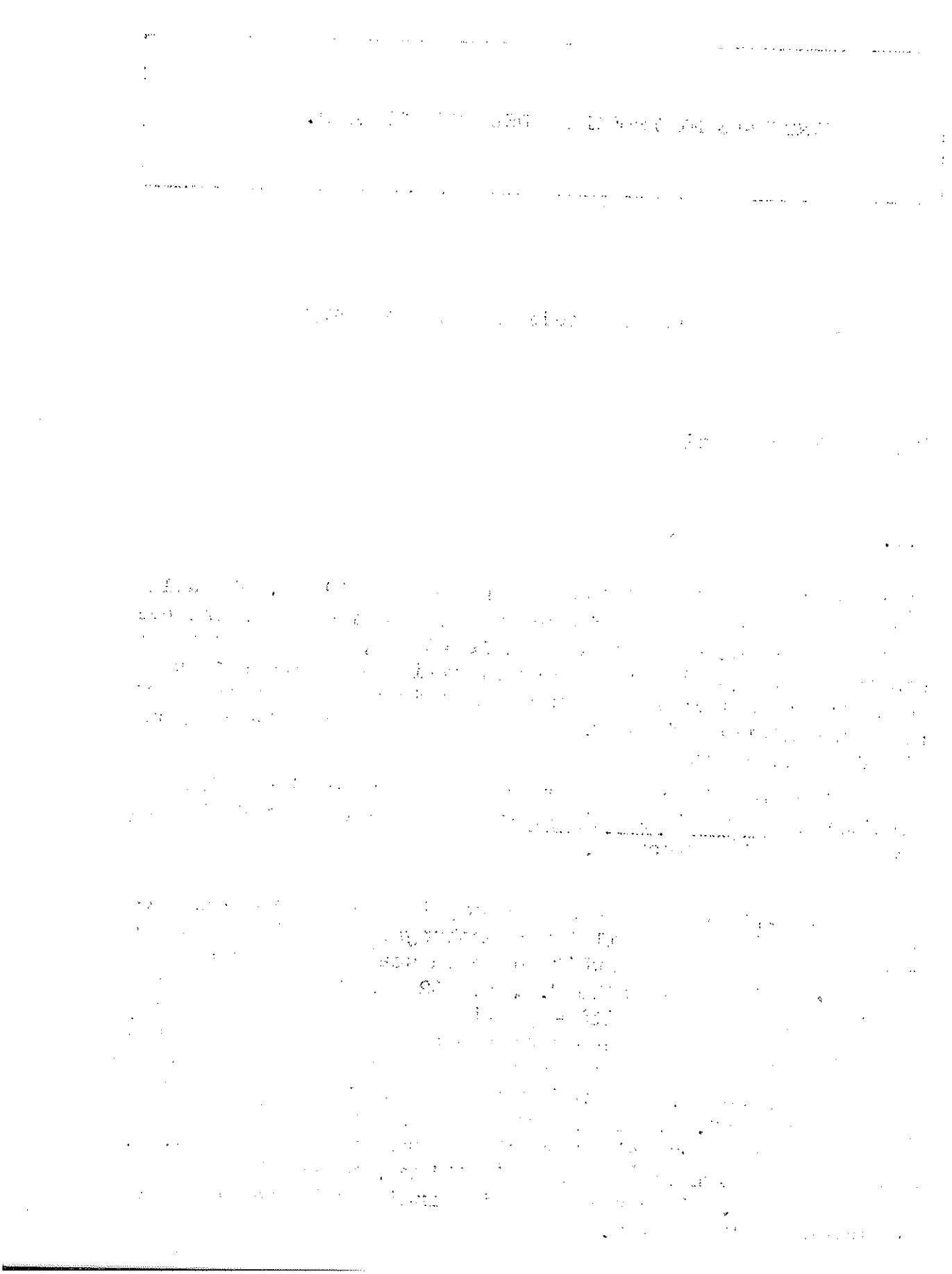

CATTEDRE-ORARIO NELLE SCUOLE MEDIE INTEGRATE A TEMPO PIENO E RIORDINAMENTO DEL DOPOSCUOLA

Documento del C.N.P.I. - Comitato Orizzontale scuola media

1. - Gli schemi dei due provvedimenti sottoposti all'esame del Cosme tendono a disciplinare per un verso il doposcuola secondo quanto richiesto dall'art. 8 della L. 4.8.1977, n. 517 e per l'altro a soddisfare quanto imposto dall'art. 12, V comma , della Legge 20.5.1982, n. 270 a proposito di costituzione delle cattedre nelle "scuole medie integrate".

Sui due schemi il Cosme esprime parere favorevole unitamente alla proposta di precisi emendamenti che vengono successivamente descritti e motivati.

2. - Si deve, in primo luogo, rilevare che il prolungamento del tempo scolastico della scuola media trova fondamento legislativo solo nell'art. 3 ultimo comma della Legge 31.12.1962, n. 1859 che istituisce il doposcuola secondo la bipartizione fra "studio sussidiario" e "libere attività complementari" per almeno dieci ore da aggiungersi al normale orario scolastico.

La Legge n. 1859/1962 sanciva anche la facoltatività del doposcuola nel senso che esso veniva messo a disposizione sulla base della richiesta dell'utenza.

Il prolungamento del tempo scolastico, infatti, non poteva non essere sottoposto alla richiesta della famiglia in ragione del diritto-dovere ad essa riconosciuto anche dalla Costituzione (art. 30) di educare e istruire i propri figli.

E' ben noto che l'esperienza realizzata nella scuola media dal 1963-64 in avanti aveva messo in evidenza i limiti del doposcuola come momento giustapposto alla scuola del mattino, per di più affidato per la parte riservata allo studio sussidiario a in

segnanti diversi da quelli responsabili dell'insegnamento delle discipline curriculari, e per la parte riservata alle LAC ad animatori spesso improvvisati ottenendo, così, il risultato negativo di moltiplicare il numero delle classi, e, per l'altro verso, di istituire una contrapposizione tra la scuola del mattino e la scuola del pomeriggio: questa ultima, poi, veniva di conseguenza, ad assumere sempre più un carattere assistenzialistico di istituzione volta a venire incontro alle richieste che le famiglie meno abbienti rivolgevano alla scuola per la custodia dei propri figli durante il tempo da esse dedicato al lavoro: richieste, peraltro, da non sottovalutare, ma da interpretare, evidentemente in chiave positiva.

Peraltro, giova ricordarlo, la contrapposizione sopra citata era l'esito imposto, in certo modo, dalle norme che riservavano ai docenti, che avessero voluto assumersi l'onere del doposcuola, retribuzioni irrisorie che determinavano in forma generalizzata il rigetto di qualsiasi impegno dei docenti del mattino nelle attività pomeridiane.

Le esperienze di scuola media integrata maturano su questa situazione a partire dal 1971-72 per iniziativa del collegio dei docenti (61 scuole nel 1971-72, 114 nel 1972-73, 188 nel 1973-74, 262 nel 1974-75 fino a diventare 564 nel 1982-83) e furono disciplinate con la C.M. n. 8500 del 16.9.1975 prot. 7540/2a con la quale il Ministero sottraeva alle procedure richieste dal D.P.R. 419/74 la sperimentazione di integrazione scolastica, formulava uno schema-tipo relativo all'articolazione delle cattedre e all'utilizzazione degli insegnanti, al quale le scuole medie che istituivano per la prima volta questa sperimentazione dovevano "rigorosamente" attenersi. Questa disciplina si era resa necessaria di fronte alla prevalente destinazione occupazionale di tale sperimentazione.

La circolare dell'anno successivo disciplinava l'utilizzazione della "compresenza", stabiliva che essa non doveva superare il 10% dell'orario complessivo e forniva alcuni positivi orientamenti.

Tali orientamenti riassumibili nell'avvertita esigenza di assicurare unitarietà e coerenza a tutta l'azione formativa della scuola superando l'antitesi fra "l'insegnamento normale" ed "attività extra curriculari", erano intesi "ad evitare un lievitare eccessivo dei costi" e "a garantire una certa stabilità alla sperimentazione, la quale deve nascere - si raccomandava - dal responsabile impegno del corpo docente di realizzare e verificare precise e ponderate ipotesi socio-pedagogiche dopo aver accertato la disponibilità di adeguate strutture edilizie, strutture didattiche ed in genere, di tutte quelle condizioni materiali atte ad assicurare

la funzionalità organizzativa e didattica della scuola. La circolare proseguiva con una serie di indicazioni da tenere presenti nella formulazione del piano orario, raccomandando sia un contenimento del numero delle ore di lezioni settimanali (non oltre le 37 ore settimanali) sia una razionale distribuzione dell'orario complessivo fra le diverse materie in rapporto alla necessità di realizzare un piano formativo equilibrato ed armonico".

Va rilevato che le istruzioni ministeriali sono state tutte intese a razionalizzare l'esperienza ed ad orientarla verso una certa scientificità: forse, almeno inizialmente, non si sono date istruzioni intese a verificare l'effettiva portata delle richieste dell'utenza. Si esigeva solo il consenso del Consiglio d'Istituto. Solo nel 1977 (circ. 114 del 15 aprile n. 2737) si evidenziava che ove i genitori ne facessero domanda si potevano istituire classi a tempo normale anche nelle scuole in cui tutte le classi attuassero l'esperienza di integrazione scolastica.

Tale orientamento viene ribadito dalla circolare 137 del 24.5.78 n. 4050 la quale prescriveva che, "nelle scuole in cui tutte le classi attuano l'esperienza di integrazione scolastica, deve essere prevista a partire dall'anno scolastico 1978-79 la possibilità di istituire classi ad orario normale, qualora all'atto dell'iscrizione i genitori ne facciano domanda e semprechè non sia possibile od agevole l'iscrizione in un'altra scuola vicina dove non si attui il tempo pieno". Tale raccomandazione viene ribadita negli anni successivi.

Comincia così ad emergere una richiesta delle famiglie che rivendicano la loro decisionalità in ordine alla scuola alla quale affidare i propri figli.

Il Cosme, chiamato nel 1980 a pronunciarsi su uno schema di C.M. sulle attività di doposcuola, espresse parere contrario principalmente a causa della mancanza di precise indicazioni in merito allo spazio da riservarsi ai genitori ai fini sia della istituzione delle classi a tempo pieno sia della loro programmazione educativa. Gli schemi dei provvedimenti predisposti dall'Amministrazione sono fondati su questi precedenti storici.

3. - Il Cosme riconosce che l'istituzione delle cattedre integrate comprensive di ore di insegnamento di discipline curriculari, di studio sussidiario e di libere attività complementari corrisponde a precise esigenze pedagogiche e didattiche nonchè a

principi di razionalizzazione dell'organizzazione scolastica.

Ha costituito problema l'inserimento nell'orario di cattedra delle attività di pre-scuola e di inter-scuola che, a norma dell'art. 88 del D.P.R. 417/74 sembra possano essere inserite nell'orario di cattedra mentre l'art. 8 della Legge 517 ha voluto esplicitamente indicare che le attività di pre-scuola e di inter-scuola rientrano nelle 20 ore di cui alla lettera B primo comma dell'art. 88 del D.P.R. 31.5.1974, n. 417. Il Cosme ha optato a maggioranza a favore di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. proposto anche in considerazione dell'esigenza di non impegnare il tempo disponibile per il completamento dell'orario di cattedra solo in supplenze, mentre, invece, sarebbe ragionevole che esso fosse esplicitamente destinato anche alle attività necessarie per una programmazione tanto complessa come quella richiesta da una scuola media integrata oltre che a presenze educative nei momenti globali della vita scolastica.

Per questa ragione si è consentito sulla tabella orario proposta, salvo il lieve ritocco all'orario delle materie letterarie, perchè essa riserva al massimo numero di docenti uno spazio temporale che si aggiunge, a tal fine, alle 20 ore notoriamente insufficienti per tutte le previste attività non di insegnamento.

4. - Passando all'esame della ratio che deve sovraintendere all'attuazione del nuovo ordinamento, il Cosme ha rilevato che:

a) - deve essere attentamente salvaguardato il diritto delle famiglie a compiere liberamente le proprie opzioni tra la scuola a tempo pieno e che, a tal fine, deve essere esplicitamente sanzionata nel decreto la possibilità di istituire classi a tempo normale (come del resto messo in chiara evidenza dal contratto sindacati-Governo);

b) - debbono essere ricondotte ad unità di criteri sia le scuole medie integrate sia le classi a tempo pieno che verranno istituite nelle scuole medie, e pertanto, devono essere estesi alle scuole medie integrate per il rinnovo delle prime classi i criteri evidenziati dall'O.M., da integrare, peraltro, opportunamente;

c) - a tal fine deve essere inserito nell'O.M. il riferimento alla disponibilità delle strutture richieste per l'attuazione del progetto educativo e - ove il tempo scolastico prolungato od altre circostanze richiedano la permanenza a scuola anche nel periodo intercorrente tra le attività antimeridiane e quelle post-meridiane - anche all'esplicito impegno dell'Ente locale ad assicurare il servizio mensa o a fornire alla scuola il finanziamento necessario perchè essa possa provvedervi;

d) - deve essere anche richiesta la deliberazione del Collegio dei docenti sulla programmazione da adottarsi per utilizzare convenientemente il tempo scolastico a disposizione: tale programmazione dovrà essere per quanto possibile concreta e comprendere la motivazione dell'esperienza in relazione anche alle esigenze socio-ambientali della zona in cui la scuola è dislocata; l'indicazione precisa delle finalità da conseguire; l'individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; la descrizione dei procedimenti metodologici delle varie fasi della programmazione; l'articolato coordinamento fra le varie attività curriculari, di recupero, di sostegno e le libere attività complementari; le modalità di verifica dei risultati; la descrizione delle disponibilità edilizie e delle attrezzature didattiche; le iniziative assistenziali e per il diritto allo studio (mensa, trasporti, etc.); il numero delle classi funzionanti nella scuola; il numero delle classi da impegnare nell'esperienza ed il numero presumibile degli alunni per ciascuna classe; il numero degli insegnanti da impegnare nelle classi integrate;

e) - il tempo scolastico deve essere contenuto tra un minimo di 36 ore e un massimo di 40 ore settimanali non essendo da adottare un regime che monopolizzi tutto il tempo libero degli studenti: per tale ragione si conviene di suggerire al Ministro di non adottare nemmeno la denominazione di scuole o classi a tempo pieno da sostituirsi con quella più esatta di scuole o classi a tempo prolungato.

5. - Il Cosme ha quindi proceduto a verificare sulla base di questi criteri il testo dello schema di D.M. e di O.M. ed ha apportato i seguenti emendamenti:

...(omissis).

6. - Il Cosme, come si è potuto constatare dagli emendamenti apportati allo schema di O.M., si è proposto il problema della fattibilità dell'applicazione della nuova normativa nel prossimo anno scolastico sia alle scuole medie integrate sia alle classi a tempo prolungato in sostituzione del doposcuola ed ha dovuto concludere che il ritardo con il quale gli schemi dei provvedimenti sono stati sottoposti al suo parere, e, per di più, in tempo successivo all'attuazione dei trasferimenti, rende molto difficile un'applicazione generalizzata delle nuove norme per l'anno scolastico 1983-84.

Per questa ragione, il Cosme ha proposto che le nuove norme debbano riferirsi, per l'applicazione, all'anno scolastico 1984-85.

Tuttavia il Cosme non intende nemmeno incoraggiare l'Amministrazione a sospendere l'esperienza delle classi o delle scuole a tempo prolungato. Si rende, quindi, necessaria l'emanazione di norme transitorie che consentano alle scuola medie integrate di rinnovare la loro esperienza con l'accensione delle prime classi, e alle scuole che si sono già predisposte all'istituzione delle classi a tempo prolungato o di doposcuola, di procedere utilizzando il personale già impegnato in tali iniziative e quello eventualmente soprannumerario. Ci si potrà così avvicinare, ove è possibile, alla nuova normativa che entrerà pienamente in vigore a partire dall'anno scolastico 1984-85; in mancanza di tale condizione dovranno restare in vigore le norme vigenti senza, peraltro, ricorrere a nuove assunzioni se non in mancanza di personale disponibile presso le dotazioni aggiuntive.

Si suggerisce, infine, di far utilizzare opportunamente l'anno di rinvio per lo studio di quanto richiesto dalla nuova normativa e per il coinvolgimento in esso di quanti possano essere interessati all'attuazione del D.M. e dell'O.M.

24 giugno 1983

LA SCUOLA MEDIA A TEMPO PROLUNGATO

di Cesarina Checcacci

Il tempo prolungato nella scuola media non è una novità del 1983. Circa cinquantaquattromila alunni nel 1982-83 in vario modo ne hanno fatto l'esperienza.

Infatti, forme di un più disteso intervento della scuola erano già state disposte dalla L. n. 1859 del 1962, mediante la organizzazione di corsi di doposcuola per almeno 10 ore settimanali, non obbligatori nè per gli alunni nè per gli insegnanti.

Con la non obbligatorietà si intese dare una risposta positiva a quanti, giustamente, rivendicavano alla famiglia la possibilità di utilizzare educativamente il tempo lasciato libero dalla scuola e rifiutavano, di conseguenza, un tempo lungo generalizzato. Peraltro due sollecitazioni avevano influito a favore della istituzione del dopo scuola: la richiesta alla scuola, e, in particolare alla scuola obbligatoria, di interventi atti a porre tutti gli studenti in grado di raggiungere il massimo sviluppo sul piano dell'apprendimento e della crescita personale; la richiesta, socialmente rilevante, rivolta alla scuola dalle famiglie per ottenere interventi di natura custodiale in aiuto a situazioni che vedevano i genitori impegnati in attività lavorative anche nelle ore pomeridiane, e, quindi, i figli abbandonati a sè stessi, alla strada, all'ozio, alle compagnie non sempre auspicabili, e oggi, anche alla TV e ai giochi elettronici.

Sul tempo pieno o prolungato pesavano e pesano tuttora altre due ipoteche:

una corporativa-occupazionale volta a ottenere il massimo numero possibile di posti per il personale docente e non docente;

una ideologica volta a sottrarre il più a lungo possibile i figli all'azione educativa della famiglia.

Le prime attuazioni del doposcuola misero subito in evidenza che sulle altre erano prevalse due logiche fra loro contrastanti

quella sindacale che aveva portato al rifiuto da parte del corpo insegnante impegnato nella scuola del mattino di carichi orari supplementari e per giunta mal retribuiti;

quella custodiale che vedeva le famiglie premere per ottenere un aiuto di tipo assistenziale dalla scuola.

Gli interventi adottati successivamente a partire dal 1971 risposero ancora alla logica corporativa in quanto il reclutamento di "animatori" o di esperti di LAC per sostenere le attività di doposcuola permisero di inserire nella scuola alcune migliaia di persone che andarono a formare una certa aliquota di precariato per sistemare la quale si giunse alla sanatoria rappresentata dalla L. 270 del 1982.

Questi interventi, inoltre, si prestarono a favorire e rafforzare la linea ideologica in quanto questi, cosiddetti, animatori, per giunta non forniti di competenze specifiche, spesso assunsero la veste di indottrinatori politici che si dedicavano ad una "contro-scuola" che doveva correggere la "vecchia" scuola del mattino.

Fiorirono e dilagarono le ricerche sul quartiere e le attività "sociali" di dubbio significato educativo, comunque a senso unico.

I limiti del doposcuola contrapposto alla scuola del mattino, la necessità di una impostazione didattica capace di sovvenire alle richieste di ciascuno, l'esigenza di non moltiplicare le presenze docenti intorno all'alunno e di ricondurre i vari interventi entro una programmazione organica del Consiglio di Classe sollecitarono la configurazione anche dell'esperienza della scuola media integrata a tempo pieno: integrata perchè studio sussidiario e libere attività complementari non costituivano entità separate ma elementi inseriti opportunamente nell'orario scolastico.

E' di questi anni la riflessione promossa dall'UCIIM sulla integrazione scolastica, sulla inutilità di protrarre il tempo scolastico a meno che non si sia capaci di utilizzare il tempo in più per realizzare interventi educativi anche non cognitivi in senso stretto (cfr. il Convegno del 1970 sulla scuola della piena educazione) (da intendersi questa espressione, non come

di appoggio alla tesi della scuola che totalizza tutti gli interventi educativi, ma come affermazione della necessità che la scuola si preoccupi di sollecitare lo sviluppo della personalità umana nel suo complesso).

Si sviluppò, così, accanto al normale doposcuola, a partire dal 1971-72, l'esperienza delle scuole medie integrate che da 61 iniziali giunsero ad essere 564 nel 1982-1983.

Per l'accensione dell'esperienza non era richiesto il consenso delle famiglie: tanto che il problema assunse, con l'andare del tempo, e giustamente, toni anche altamente conflittuali. Nel 1977 per la prima volta in una disposizione ministeriale si evidenziò il diritto all'esonero nel senso che si concesse che, "ove i genitori ne facessero domanda, si potessero istituire "classi a tempo normale" anche nelle scuole in cui tutte le classi attuassero l'esperienza di integrazione scolastica. Bisogna ricordare che il CNPI diede nel 1980 parere contrario a una bozza di O.M. che non contemplava il consenso esplicito delle famiglie.

Intanto, prima la Legge 527 nel 1977, poi la Legge 270 nel 1982, da un lato imposero la ridefinizione del doposcuola, dall'altro legittimarono le scuole medie integrate a tempo pieno(sino allora sorrette solo da circolari ministeriali) e disciplinarono la composizione di cattedre "integrate" (comprensive di attività curricolari, di studio sussidiario e di libere attività complementari).

Da questo insieme di elementi scaturirono le bozze di O.M. e di D.M. sottoposte all'esame del CNPI a fine giugno 1983 (24.6. 1983).

In queste bozze era prevista come condizione prioritaria e inderogabile per accendere classi a tempo prolungato la richiesta delle famiglie, mancando la quale la scuola non avrebbe potuto procedere.

A questa si aggiungano la disponibilità delle strutture, del servizio mensa, dei trasporti e di una idonea programmazione organizzativa e didattica e l'affidamento ai docenti della classe dell'orario suppletivo (compensata dalla riduzione del numero delle classi loro affidate si da restare entro le 18 ore settimanali.

Peraltro, evidentemente, il prolungamento del tempo scolastico chiama in causa il diritto educativo della famiglia alla quale non può essere impedito nè di esigere dalla scuola un ser-

vizio ulteriore nè di pretendere che detta scuola monopolizzi tutto o quasi tutto il tempo disponibile degli alunni espropriando la famiglia del dovere di intervenire attivamente nell'educazione dei figli. Pertanto, nell'esame della questione, non poteva non avere notevole rilievo questo aspetto.

Nè, a suggerire prolungamenti del tempo scolastico, potevano essere solo esigenze di reperimento di posti di lavoro per i docenti esasperate dalla contrazione delle nascite.

La traduzione fatta dall'Amministrazione del parere del CNPI nei documenti ufficiali (v. ad esempio l'ingiunzione a estendere il tempo prolungato a tutte e tre le classi della scuola media), i meccanismi burocratici della trasmissione dei testi pubblicati in mesi nei quali l'attività scolastica è sospesa, la disinformazione generalizzata, e non corretta in modo efficace e tempestivo dal Ministero della P.I., l'esagerato interesse portato dai vari sindacati della scuola alla questione, per motivi occupazionali o per ragioni ideologiche, proiettati a spingere verso la generalizzazione del tempo prolungato o a sfruttare la situazione incentivando la spinta a rivendicazioni corporative degli insegnanti spesso non giustificate, hanno determinato una situazione estremamente confusa. Non si è sottolineata a sufficienza la positività del riconoscimento del diritto educativo della famiglia sinora non avutosi in forma così esplicita sul piano normativo della P.I. se non per quanto si riferisce alla scelta di classi o scuole sperimentali disposte dal D.P.R. 419/74. Dobbiamo, però, osservare che le procedure sin qui proposte rischierebbero di vanificare questa conquista, se non si intervenisse autorevolmente a correggere alcune disposizioni.

Non si può, perciò, dar torto ai genitori dell'Age quando richiedono di conoscere quali attività didattiche verranno realmente messe in atto, quale sarà l'effettiva consistenza oraria della nuova organizzazione, se i genitori vedranno accettata l'iscrizione dei loro figli alle scuole a tempo prolungato e in quale scuola, se la nuova impostazione didattica e organizzativa comporterà o meno un ulteriore carico domestico di lavoro scolastico, se sarà o no prevista la mensa, quanti saranno i ritorni pomeridiani?

Agli altri interrogativi si può rispondere che la programmazione di ogni singolo istituto deve offrire puntuali riscontri.

Le prime disposizioni dell'Amministrazione si erano mosse su un piano di ambiguità non avendosi avuto il coraggio di dire esplicitamente che l'operazione aveva precisi limiti di spesa.

Meglio sarebbe stato, come l'UCIIM aveva richiesto al Ministro, localizzare in partenza le scuole ove sussistono le condizioni strumentali, esigere che a queste scuole e solo a queste, potessero essere avviate le domande di iscrizione e che queste scuole esplicitassero in termini concreti le linee generali della programmazione da presentare ai genitori autorizzando le deroghe alla "zonizzazione": tutto questo dovrà essere fatto ora necessariamente anche concedendo una congrua proroga per l'effettuazione delle iscrizioni.

Per di più l'Amministrazione, dietro sollecitazione dei sindacati, preoccupati di reperire il massimo numero di nuove cattedre per far fronte al fenomeno del soprannumerariato, sempre più consistente nella scuola media, aveva stabilito una assurda ingiunzione esigendo che l'iscrizione alla classe a tempo prolungato sia irrevocabile almeno per tre anni, prescrizione attualmente in corso di revoca. Si potrebbe dire che la famiglia che contribuisce a rendere pesante il decremento demografico subisce così una nemesi storica!

Il Ministro P.I. ha già precisato che l'esperienza si potrà fare solo nelle I classi e ha disposto un regime transitorio per le II e le III classi già interessate dal doposcuola. La Senatrice Falcucci ha anche precisato che l'esperienza non potrà avere proporzioni più vaste di quelle avute nel 1981-82 di modo che è pensabile che a poche altre scuole oltre quelle già impegnate nel tempo pieno e nel doposcuola potrà essere estesa la nuova disciplina.

Passiamo, ora, ai problemi di carattere morale e pedagogico coinvolti dalla scuola a tempo prolungato.

Mi sembra fuori luogo l'obiezione avanzata da taluni ambienti sindacali e politici e da alcuni organi di stampa secondo la quale la famiglia sarebbe esautorata, nei suoi diritti, (nessuno può costringerla a fare questa scelta e sarà bene che essa, questa scelta, non la faccia se la scuola non si metterà in grado di fornire tutti i dati richiesti).

E' evidente, invece, che soprattutto il personale direttivo e docente dovrà approfondire lo studio del problema: non si tratta, infatti, di dare più scuola trasmissiva e cognitiva, ma di realizzare progetti educativi che consentano, anche attraverso altre vie non cognitive in senso stretto, di consolidare i processi dell'apprendimento e di arricchire l'esperienza degli alunni.

Il prolungamento del tempo scolastico non può essere adottato senza un attento esame della qualità della scuola e della organizzazione dell'attività didattica: pericoloso, infatti, sarebbe, per la stessa igiene mentale dei ragazzi, sottoporre gli alunni a un orario più pesante che preveda l'incremento del lavoro scolastico solo negli aspetti curricolari.

Sulle due bozze, apportando emendamenti significativi (per es. la riduzione del prolungamento temporale da 10 ore a 6 ore settimanali, solo in casi eccezionali riportabile a 10 ore e la sottolineatura dei vincoli logistici, economici, strutturali), il CNPI espresse parere favorevole dilazionando di un anno l'entrata in vigore della nuova disciplina.

L'UCIIM ha sempre sostenuto che il maggior tempo dovesse essere utilizzato per riorganizzare il lavoro scolastico in termini di piena educazione tale da potersi avvalere di modalità diverse da quelle tradizionali della lezione in senso stretto.

Di qui la necessità di integrare attività ed esperienze più vaste, atte a mobilitare tutta la personalità degli alunni e non solo a incrementare le conoscenze.

In questo senso la separazione fra queste attività e quelle curricolari imposte dall'ordinamento del doposcuola non costituiva aspetto positivo, soprattutto quando essa trascinava con sè la stessa separazione, se non la incomunicabilità, fra i docenti del mattino e quelli del pomeriggio.

Si imponeva, allora, una riorganizzazione che consentisse agli insegnanti curricolari di assumersi entrambi i compiti e, soprattutto, di integrare i due momenti cosicchè non si avesse più nemmeno la tradizionale collocazione di determinate attività nel cosiddetto dopo-scuola ma nel corpo della scuola.

Conseguentemente appariva fondata l'esigenza di rivedere l'organizzazione delle cattedra, in modo da alleggerire l'orario delle attività didattiche "curricolari" e, quindi, ridurre il numero delle classi da affidare a ogni insegnante. L'orario di cattedra senza imporre alcun appesantimento ai docenti veniva riorganizzato in modo da comprendere entro le 18 ore di attività di insegnamento sia il tempo da destinare alle lezioni, sia quello da destinare alle attività di ricerca, approfondimento, completamento e quello da destinare al sostegno e al recupero.

Questa operazione ha comportato per tutte le cattedre (esclusa quella di educazione tecnica che già fruisce di condizioni

particolari) la riduzione del numero delle classi in cui operare.

In questo quadro il secondo ambito di attività (ricerca, approfondimento, ecc.) esige l'adozione di interventi che non appesantiscano l'onere dell'applicazione intellettuale, ma che, al contrario, attraverso attività euristiche, ludiche, ecc. non necessariamente gestite solo dagli insegnanti di educazione fisica, artistica, la rendano più accettabile, semplice e gradita.

Per questa ragione la scuola a tempo prolungato richiede uno sforzo di progettazione del lavoro complessivo da compiersi a cura dei Consigli di Classe e del Collegio dei docenti.

Si richiede, anche, che vi sia un gradimento dei singoli docenti e del Collegio dei docenti, anche se sembra difficile poter affermare, come si sostiene da parte di taluni, che i docenti, quando vi sia la richiesta delle famiglie in tal senso, possano rifiutarsi di prestare il loro servizio.

Fa problema che il docente possa essere tenuto a completare l'orario per raggiungere le 18 ore settimanali di servizio in attività di pre- e inter-scuola.

Il CNPI, considerando che tale imposizione discende, soprattutto, da motivi di carattere economico (contenimento della spesa pubblica), ha, tuttavia, affacciato l'ipotesi che il tempo disponibile possa essere utilizzato anche in attività di programmazione del lavoro complessivo.

Si esigerà, allora, una professionalità più attenta, non abitudinaria, più qualificata sul piano culturale e su quello metodologico, mentre le famiglie dovranno essere coinvolte in modo più partecipativo all'impostazione e alla attuazione del progetto.

In questa direzione le Sezioni UCIIM sono già al lavoro per favorire uno studio attento volto ad assicurare una presenza attiva dei docenti cattolici.

Sarebbe auspicabile altresì che fossero attivate anche le alternative ecclesiali e civili (gratuite e coerenti) che favoriscano una effettiva libertà di scelta per i genitori.

Sarebbe anche desiderabile che dalle Consulte Diocesane fosse dato un orientamento volto a chiarire gli esatti termini della questione, la sua reale portata, gli interventi compiuti, i risultati ottenuti, le responsabilità incombenti.

NOTA DELL'UFFICIO NAZIONALE PASTORALE SCOLASTICA
SULLE
"CLASSI A TEMPO PROLUNGATO" NELLA SCUOLA MEDIA

Le numerose richieste che ci giungono da varie parti per una valutazione ed un orientamento in ordine alle "classi a tempo prolungato" previste da un Decreto e un'Ordinanza Ministeriale del 22 luglio 1983 e dalla circolare esplicativa n. 217 del 30 luglio 1983 (in applicazione di precise norme previste dalle leggi 517 e 270), ci suggerisce l'opportunità - stante il mancato rinvio delle preiscrizioni al 29 febbraio, come si sperava - di offrire un primo essenziale orientamento operativo, anteriormente alla Consulta Nazionale del 18 c.m. che ha come primo punto all'o.d.g. proprio questo problema.

Ci limitiamo pertanto ad alcune affermazioni ed indicazioni di fondo, invitando alla lettura di due articoli apparsi recentemente su AVVENIRE (4 gennaio: Quei pomeriggi in più, di C. Checcacci; e 11 gennaio, "Nessuna imposizione, ma si deve vigilare"di G. Crippa) per una valutazione già più meditata e complessiva del problema.

1. - L'iniziativa del Ministro P.I. si inserisce in una serie di innovazioni che la scuola sta operando per "disciplinare" le varie esperienze di "integrazione scolastica" in atto nel nostro Paese, non sempre ben impostate e rispondenti a precise e chiare finalità educative.

2. - Va chiarito subito che si tratta di iniziativa non obbligatoria, ma facoltativa, affidata alla libera scelta delle singole famiglie.

Anche il numero delle classi da istituire è subordinato al numero delle richieste espresse dalle famiglie: e questo è un dato fondamentale.

3. - La necessità di conoscere per tempo (cioè alla data delle preiscrizioni) il numero delle famiglie che chiedono questo servizio alla scuola è comprensibile: la scuola deve poter predisporre per tempo tutto ciò che l'organizzazione di questo servizio comporta (attrezzature, spostamenti di insegnanti, programmazione educativa e didattica, ecc.). Anche l'"irrevocabilità" dell'iscrizione per tutto l'anno scolastico (non per tutti i tre anni della scuola media, come si ha buoni motivi di ritenere che sarà corretta la prima circolare di accompagnamento) risponde alla stessa comprensibile esigenza di organizzazione scolastica.

Accanto alle classi "a tempo prolungato" funzioneranno le classi ad orario normale per gli alunni che non hanno fatto richiesta di usufruire del tempo prolungato.

4. - Il "tempo prolungato" andrà da un minimo di 36 ore ad un massimo di 40 (e cioè da due o tre pomeriggi alla settimana): e potrà essere praticato solo in quegli istituti che siano forniti di attrezzature adeguate e sufficienti.

5. - Da un punto di vista pedagogico esso dovrà essere considerato in prospettiva unitaria con la programmazione curricolare e costituirne una integrazione ed un prolungamento: comporta pertanto anche alcuni accorgimenti per quanto riguarda le attribuzioni ed i compiti degli insegnanti, che qui non è il luogo di precisare.

6. - Il giudizio da dare e l'atteggiamento da assumere di fronte a questa "innovazione" (che andrà in vigore a partire dall'anno 1984/85) deve essere di molta serenità ed obiettività: nè di rifiuto aprioristico (quasi si trattasse di un ulteriore tentativo per sottrarre i ragazzi ai compiti educativi della famiglia e degli altri ambienti educativi di cui hanno bisogno), e neppure di accettazione entusiastica ed acritica.

7. - Va affermato con chiarezza che il "tempo prolungato" (come a maggior ragione "il tempo pieno") non è di per sè un fatto positivo ed una realtà educativa: è semplicemente un mezzo, di cui la scuola può avvalersi, per farne una occasione di più piena educazione per l'alunno. Ma ciò esige tutta una serie di condizioni che si possono qui riassumere in una parola: impostare la programmazione educativa e didattica delle classi in modo da utilizzare positivamente anche la presenza del tempo prolungato, e mettere preventivamente le famiglie a conoscenza di questi progetti di programmazione (finalità, obiettivi, metodi, strumenti) in modo che siano in grado di operare consapevolmente la loro libera scelta.

8. - E' necessario fare ogni sforzo per mettere al corrente le famiglie della nuova realtà, aiutandole ad affrontarla in maniera responsabile. Ma è altrettanto necessario operare in modo che le realtà educative di ispirazione cristiana che operano al di fuori della scuola al servizio della gioventù, siano talmente presenti e pedagogicamente qualificate tanto da poter offrire (senza atteggiamenti di contrapposizione) ambienti e servizi educativi a quanti non intenderanno usufruire del "tempo prolungato".

Nel primo numero di NOTIZIARIO che intendiamo farvi giungere subito dopo la Consulta Nazionale del 18 gennaio p.v. contiamo di darvi una più ampia, precisa informazione sui vari aspetti di questo problema, in modo che anche questi rapidi suggerimenti appaiano motivati nelle loro fondazioni pedagogiche.

Intanto grazie dell'attenzione, e cordialissimi saluti ed auguri di buon lavoro.

Ufficio Nazionale di Pastorale Scolastica

Roma, 12 gennaio 1984

TEMPO PROLUNGATO
NESSUNA IMPOSIZIONE MA SI DEVE VIGILARE

Il 22 luglio 1983 sono stati emanati dal ministero della Pubblica Istruzione un decreto e un'ordinanza, accompagnati da una circolare esplicativa (n. 217 del 30 luglio 1983), con i quali si stabilisce che a partire dall'anno scolastico 1984/85 "... possono essere istituite nelle scuole medie classi a tempo prolungato".

Il tempo prolungato potrà abbracciare da 36 a 40 ore, e quindi in pratica nelle classi in cui sarà realizzato gli alunni e gli insegnanti saranno impegnati per due o tre pomeriggi alla settimana. L'incremento del monte ora favorirà interventi di recupero e di sostegno e lo svolgimento di libere attività complementari.

I genitori interessati dovranno iscrivere i ragazzi entro il 31 gennaio p.v. contestualmente alla pre-iscrizione.

1. - La decisione ministeriale si inserisce nell'ambito di una serie di innovazioni che la scuola italiana sta operando nel tentativo di "disciplinare" le varie esperienze in atto a proposito di "integrazione scolastica" (dopo scuola, attività integrative, ecc.) e soprattutto di trovare il modo migliore per realizzare un indirizzo affermato nella "Premessa generale" ai nuovi programmi della scuola media, anche se probabilmente non le è estranea la preoccupazione di assicurare maggiori spazi occupazionali per il personale insegnante.

2. - Per sgomberare subito il terreno da possibili equivoci e da legittime perplessità è importante sottolineare che si trat-

ta di una offerta fatta alle famiglie, le quali restano le prime responsabili dell'educazione dei figli, e non di una imposizione (cfr. Ordinanza art. 1: "possono essere istituite"; Circolare n. 217: "... il numero delle classi da istituire ... è strettamente collegato alle richieste che le famiglie devono esprimere, con opzione irrevocabile al momento della pre-iscrizione degli alunni"). La controprova è data dal fatto che "... deve essere assicurato il funzionamento di classi a tempo normale qualora vi siano ...richieste in tale senso dalle famiglie ..." (Decreto, art. 2, comma 2).

3. - Il giudizio da formulare e l'atteggiamento da tenere di fronte a queste innovazioni devono caratterizzarsi per serenità ed obiettività; non si può disattendere lo sforzo faticoso che le istituzioni della società civile compiono per assicurare validi servizi alle persone, ma nello stesso tempo occorre vigilare perchè lo sviluppo di tali servizi non attenui il senso di responsabilità e gli spazi di libertà di tutti i soggetti impegnati nell'azione educativa.

L'innovazione del "tempo prolungato", in sè considerata, non appare contraria ai valori della libertà e del pluralismo educativo, anzi, se i cristiani - genitori e insegnanti in modo particolare - opereranno dal di dentro dell'istituzione scolastica secondo le proprie competenze e responsabilità questo servizio potrebbe rivelarsi un elemento di arricchimento delle prestazioni educative della scuola, senza esprimere alcuna pretesa totalizzante circa i complessi bisogni educativi della persona del ragazzo.

Vale anche a questo proposito quanto da tempo si va sottolineando: è giusto che i cristiani operino all'interno della scuola di Stato perchè essa sia sempre meglio se stessa, cioè scuola della comunità tutta intera, ambito di vera liberazione e promozione di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, portandovi con coraggio e con rispetto il fermento rinnovatore del Vangelo.

4. - Non sembra neppure che si debba temere che la prospettiva del "tempo prolungato" possa di per sè emarginare realtà educative cristiane, quali gli oratori e le associazioni, anche se è vero che nel concreto potrebbero nascere problemi di ripensamento e di miglior collegamento tra attività formative della comunità cristiana e momenti di impegno scolastico.

Innanzitutto è da ricordare che le proposte formative espresse da oratori e associazioni tanto più appariranno significative e opportune alle famiglie quanto più sapranno offrirsi come valide e credibili alternative, nate dal cuore e dall'intelligenza pedagogica di una comunità che vive tutta la sua responsabilità educativa nei confronti dei ragazzi.

Sarà anche da richiamare la responsabilità delle famiglie cristiane perchè sappiano preferire quegli ambiti formativi in cui i valori dell'evangelizzazione e della catechesi si sposano più unitariamente e intenzionalmente con la complessiva educazione dei loro figli, resistendo alla tentazione di scelte dettate da pura comodità o da inaccettabile superficialità.

Non si potrà tuttavia dimenticare che spesso le situazioni familiari sono complesse e non dappertutto i ragazzi vengono seguiti e aiutati in modo adeguato; in questi casi, il "tempo prolungato", se ben impostato, può offrirsi come utile integrazione educativa.

5. - Indubbiamente, il modo in cui il "tempo prolungato" si realizzerà in concreto dipenderà dall'assunzione di responsabilità delle famiglie e degli operatori scolastici, e dalla capacità di elaborare interventi qualificati che la scuola nel suo complesso saprà dimostrare. Ciò richiama ancora una volta l'importanza della partecipazione attraverso gli organismi collegiali e del dialogo tra scuola e famiglia.

6. - La scadenza del 31 gennaio è purtroppo stringente e obbliga in pratica le famiglie a operare delle scelte delicate senza che la stessa scuola possa ancora offrire programmi precisi e modalità concrete di attuazione.

In ogni caso, in attesa di riflessioni più approfondite e di eventuali indirizzi elaborati da istanze superiori, che potranno meglio orientare per le scadenze del prossimo anno, si raccomanda di attenersi per ora alle seguenti indicazioni.

a) - ci si interroghi in modo documentato e concreto sul "se" e sul "come" la proposta del "tempo prolungato" può essere educativa per i ragazzi sulla base dei bisogni reali e delle risorse offerte dal territorio attraverso un serio lavoro di programmazione;

b) - si promuova la libertà di scelta delle famiglie, interessandole subito al problema e aiutandole a orientarsi consapevolmente e responsabilmente nel quadro di tutti i valori umani e cristiani che sono in gioco;

c) si incrementino e si qualifichino le proposte educative della comunità cristiana, senza atteggiamenti contrappositivi, con la cosciensa del suo compito irrinunciabile e del suo apporto originale, in una prospettiva di cordiale collaborazione educativa, in modo da soddisfare la domanda di molte famiglie per una pienezza di educazione;

d) - si sollecitino i presidi e i docenti cattolici e le loro associazioni professionali perchè si preparino ad affrontare con serietà il fatto innovativo del "tempo prolungato" attraverso la loro presenza e il loro contributo qualificato nell'esperienza viva della scuola.

7. - Rimane ovviamente aperto un problema più generale, di grande significato culturale e sociale. E cioè: ancora una volta assistiamo ad uno sviluppo dei servizi della scuola di Stato attraverso l'uso delle risorse di tutti, senza che contemporaneamente lo Stato provveda a garantire nei fatti un vero pluralismo assicurando anche alle libere iniziative educative, che nascono dal tessuto vivo della società un sostegno concreto.

Non possiamo non rilevare tutto questo, ribadendo la necessità di un impegno consapevole e costante dei cattolici perchè maturino nella società italiana convinzioni più aperte e spazi di più completa libertà in vista di un più ricco servizio al bene comune.

Intanto la dedizione generosa di preti, religiosi e laici valga sempre più a rinnovare e sviluppare le strutture educative della comunità cristiana come già largamente avviene con ammirevole capacità di impegno e di sacrificio.

Don Giampiero Crippa
Consulta Diocesana di Pastorale
Scolastica di Milano

COMUNICATO

DELLA

CONSULTA NAZIONALE DI PASTORALE SCOLASTICA

I problemi pastorali proposti dalla "scuola media a tempo prolungato" sono stati esaminati dalla Consulta della CEI per la Pastorale Scolastica.

Pur avendo rilevato che il provvedimento sul "tempo prolungato" è stato proposto alle scuole e alle famiglie in modo affrettato, senza una sufficiente e circostanziata informazione, per di più spesso distorta dai mezzi di comunicazione sociale, la Consulta ha riconosciuto che questa innovazione, discendente, peraltro, dalla stessa riforma della scuola media del 1962, è ispirata da precise esigenze culturali ed educative, oltre che sociali, alle quali la scuola deve dare una adeguata risposta nella salvaguardia, tuttavia, del preciso diritto che la famiglia ha di scegliere la scuola per i propri figli, anche per quanto concerne la maggiore durata del tempo scolastico e la modalità di utilizzazione.

Il provvedimento giustamente ha messo in evidenza alcune condizioni irrinunciabili: l'opzione delle singole famiglie, le disponibilità strutturali della scuola, una programmazione didattica ed educativa di tutto il tempo scolastico e non delle sole attività di lezione, la stessa limitazione del tempo settimanale a un massimo di 36 ore; la ristrutturazione delle cattedre degli insegnanti rese così idonee a rispondere meglio alle nuove esigenze.

La consulta ha evidenziato le responsabilità specifiche che i docenti hanno di impostare una azione educativa e didattica che si ispiri al pieno rispetto della persona e alla promozione del suo pieno sviluppo, opponendosi a ogni tentativo di strumentalizzazione ideologica e di utilizzazione della nuova disciplina solo in funzione occupazionale.

Di fronte alle preoccupazioni, anche comprensibili, espresse da varie parti, la Consulta ha ritenuto di dover valutare

positivamente l'insieme del provvedimento, pur rilevando che ulteriori correzioni debbano essere apportate alle procedure attuative da parte dell'Amministrazione della P.I., come ad esempio la revoca della irreversibilità della iscrizione per un intero triennio, la sollecitazione ai Collegi docenti perchè formulino al più presto almeno le linee generali del modo nel quale intendono impostare la nuova esperienza perchè i genitori possano prenderne conoscenza e scegliere con maggiore consapevolezza.

Inoltre, anche ai genitori che avranno scelto il tempo prolungato, la Consulta ha ricordato il dovere della più attiva partecipazione alla conduzione educativa dell'esperienza scolastica, attraverso la presenza nei consigli di classe e alle assemblee dei genitori alle quali la scuola dovrà fornire la più ampia informazione.

Il tempo prolungato, così come è stato previsto, deve lasciare agli alunni il tempo libero necessario per consentire la diretta azione educativa della famiglia, della Chiesa e delle libere associazioni.

A questo fine la Consulta ha sottolineato l'importanza fondamentale delle iniziative a cui la comunità cristiana deve dar vita per rispondere in modo positivo e adeguato alla domanda pastorale espressa dai ragazzi e in generale dai giovani anche in presenza di interventi scolastici più consistenti.

E' stato, infine, formulato un invito alle Associazioni Cristiane dei genitori e alle associazioni professionali dei docenti cattolici affinchè questa esperienza raggiunga in pienezza anche con la loro collaborazione le sue finalità educative e didattiche e non sia vanificata da preoccupazioni di altra natura estranee ad essa.

Roma, 21 gennaio 1984

L'ASSOCIAZIONE GENITORI E IL TEMPO PROLUNGATO

L'innovazione, prevista da due decreti ministeriali del 23 luglio 1983 e illustrata dalla circolare 217 del 30.7.1983, razionalizza, assorbendole, tutte le diverse sperimentazioni, tempo pieno doposcuola, attività integrative in atto nel settore scuola media anche in applicazione dell'art. 7 e 8 della Legge 517/77 circa il sostegno ad alunni handicappati.

Il prolungamento va da 6 a 10 ore settimanali oltre le 30 obbligatorie. Il Consiglio Nazionale P.I. nel suo "parere del 27.6. 83 prot. 3116, ha indicato il limite di 36 ore, e solo per evidenti necessità le 40 ore.

Le condizioni per l'istituzione di classi a tempo prolungato sono precise:

a) - disponibilità di adeguate strutture edilizie e delle attrezzature idonee; esplicito impegno dell'ente locale per assicurare la mensa ove necessaria;

b) - richiesta delle famiglie - da esercitarsi in modo irrevocabile al momento della preiscrizione - in numero sufficiente da consentire la formazione di una o più classi;

c) - rispetto, sul piano provinciale, dei limiti numerici dei posti di insegnamento previsti dall'art. 12 legge 270/82.

Per il punto b) vuol dire che l'iscrizione alla prima media è quella al tempo normale di 30 ore settimanali: il tempo prolungato deve essere richiesto esplicitamente e quindi il modulo per la preiscrizione deve contenere con chiarezza le due indicazioni da scegliere.

Per il punto c) vuol dire che non potranno assumersi nuovi docenti, quindi non tutte le richieste potranno essere accolte.

In pratica si può presumere che, globalmente, verranno confermate le attuli sezioni a tempo pieno, con l'aggiunta di poche altre classi a tempo prolungato.

Preiscrizioni

Il termine delle preiscrizioni alla scuola media sarà probabilmente fissato al 30 gennaio: sono informazioni raccolte direttamente alla Direzione Generale e contenute in una circolare alla firma del Ministro nel momento in cui questo foglio va in macchina. In essa sono contenute diverse precisazioni operative, fra le quali: la preiscrizione con richiesta del tempo prolungato sarebbe alla 1^ classe: nelle scuole ove si svolge già il tempo pieno si opera la scelta anche per le 2 e le 3. Non resta che attendere notizie più esatte dalla stampa.

L'anticipo è necessario per i prevedibili trasferimenti degli insegnanti che cercano o rifiutano il tempo prolungato (ahimé, altro incentivo al carosello!).

Ci sembra corretto chiedere subito che nelle città venga superato lo stradario della "zona", per consentire che le richieste non sufficienti a formare una classe in una scuola si uniscano alle poche di un'altra vicina.

In questo ambito i consigli distrettuali possono svolgere un valido compito di raccordo e razionalizzazione fra le varie scuole medie, al fine di andare incontro alle scelte delle famiglie, sia nel caso del tempo prolungato sia nel caso dell'orario normale.

Finalità

Il riordinamento della scuola media risponde all'esigenza di assicurare unitarietà e coerenza a tutta l'azione della scuola, superando l'antitesi fra "insegnamento normale e attività extracurricolari", quindi le 36 ore settimanali verranno coperte dagli stessi docenti con aumento delle ore per ogni materia.

Nel suo commento, molto opportunamente, l'UCIIM sottolinea che "il tempo prolungato non può essere adottato senza un attento

esame della qualità della scuola e della organizzazione dell'attività didattica; sarebbe infatti pericoloso per la stessa igiene mentale dei ragazzi, sottoporli ad un orario più pesante che prevede l'incremento del lavoro scolastico inteso solo in termini curriculari.

Il decreto istitutivo attribuisce alle ore aggiunte alcune finalità: "svolgere una funzione di sostegno nei riguardi di alunni che presentano lacune sul piano dell'apprendimento, anche mediante interventi individualizzati; studio individuale assistito per tutti gli alunni della classe; attività a carattere interdisciplinare organizzate per gruppi dalla stessa classe o di classi diverse per ampliare il campo degli interessi culturali ed espressivi degli alunni".

Nel suo "parere" del 26.6.83, il Consiglio Nazionale P.I. aveva precisato che: "d) deve essere anche richiesta la deliberazione del Collegio dei docenti sulla programmazione da adottarsi per utilizzare convenientemente il tempo scolastico a disposizione: tale programmazione dovrà essere per quanto possibile concreta e comprendere la motivazione dell'esperienza in relazione della zona in cui la scuola è dislocata: l'indicazione precisa delle finalità da conseguire; l'individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative: la descrizione dei procedimenti metodologici delle varie fasi della programmazione; l'articolato coordinamento fra le varie attività curriculari, di recupero, di sostegno e le libere attività complementari;
le modalità di verifica dei risultati; la descrizione delle disponibilità edilizie e delle attrezzature didattiche; le iniziative assistenziali e per il diritto allo studio (mensa, trasporti, ecc.); il numero delle classi funzionanti nella scuola; il numero delle classi da impegnarsi nell'esperienza e il numero presumibile degli alunni per ciascuna classe; il numero degli insegnanti da impegnare nelle classi integrate".

Informare i genitori

Ciò vuol dire che i genitori, in particolare quelli che hanno figli nelle quinte elementari, per poter fare una scelta meditata (non dettata solamente da necessità familiari) dovrebbero conoscere l'impegno del corpo docente, l'orario, la distribuzione degli insegnamenti, gli obiettivi prefissati. Utilissimi si rivelano, anco

ra una volta, gli incontri fra Scuola Elementare e Scuola Media, su questi problemi, eventualmente favoriti anche dal distretto.

Due comunicazioni della Direzione Generale per la scuola media del 15 e del 30 novembre hanno disposto che sia data ampia informazione ai presidi, ai docenti, ai genitori sul nuovo ordinamento.

I quesiti giunti copiosi in queste settimane alla nostra sede nazionale indicano come circoli una notevole confusione: voci incontrollate danno per obbligatorio, di fatto, il tempo prolungato gettando allarme fra i docenti che hanno problemi logistici, e agendo come pressione sui genitori. Persone le più diverse si erigono a "informatori sicuri" girando per le scuole elementari.

Ci sembra legittimo trarre la conclusione che si vogliano strumentalizzare le famiglie forzando la loro domanda di tempo prolungato o per ottenere maggiori posti di lavoro, o per dimostrare l'esigenza di un tipo di scuola alla quale poi il Governo non è in grado di rispondere, date le note impossibilità ad aumentare il bilancio.

Impegno maggiore

La scuola così organizzata richiede un maggiore sforzo di progettazione degli insegnanti, un loro capire di più gli alunni, un accordo migliore e più approfondito con le famiglie. Nella richiesta di tempo normale o prolungato, dovrebbe avere la precedenza la continuità delle metodologie e degli obiettivi, dei criteri comuni di conoscenza e di valutazione che in alcune scuole anche i genitori sono riusciti a concordare con i docenti, con un lavoro intelligente e paziente di collegamento fra scuole medie e scuole elementati (esempio segnalato dall'A.Ge. di Mandello Lario). I soci di questa associazione hanno avanzato una idea neanche tanto peregrina: adoperare i fondi necessari ad un anno di "tempo prolungato" per un anno di studio per i docenti che poi lo dovranno fare, perchè qualunque modifica o innovazione può avere dei risultati solo in base all'impegno e alla competenza degli insegnanti.

Responsabilità dei genitori

Richiamiamo l'attenzione su quanto scritto in A.Ge. Notizie 11-12-1982 in merito alle Attività integrative: anche di fronte alla scelta ora proposta. I genitori devono interrogarsi e valutare innanzitutto la propria azione educativa:

- è positivo per i figli impegnarli quasi esclusivamente nella scuola?
- l'ambiente familiare, quelli dei gruppi o degli amici frequentati, sono altrettanto benefici alla loro formazione? lo sono in modo più completo, o diventano disorientati?
- fino a che punto chiedere la scuola a tempo prolungato è un delegare ad altri proprie responsabilità?

Compito di una Associazione Genitori è porre a tutti i genitori i suddetti interrogativi e contribuire, con la cordiale collaborazione, a far sì che ogni genitore possa assumersi e si assuma dentro la scuola i propri compiti e le proprie responsabilità ampiamente previste dalle disposizioni vigenti. Gli organi collegiali esistono per esercitarle.

VII CONVEGNO NAZIONALE DEI RESPONSABILI DIOCESANI
DI PASTORALE SCOLASTICA

sul tema

"COMUNITA' ECCLESIALE E SCUOLA"

Questo tema che può apparire molto simile a quello dello scorso anno: "Cristiani nella scuola: per una presenza educativa, sociale ed ecclesiale", non si identifica tuttavia con quello, ma per molti aspetti lo integra e lo completa.

Lo scorso anno ci si è domandati innanzitutto il"perchè" della presenza dei cristiani nella scuola, e quali avrebbero potuto o dovuto essere le scelte educative e culturali da proporre in concreto alla scuola d'oggi.

Quest'anno la nostra attenzione si sposta più direttamente sulla stessa realtà della comunità ecclesiale nel suo insieme e, successivamente su alcune categorie di persone particolarmente interessate al mondo della scuola, per domandarci: qual è la proposta che la comunità ecclesiale è in grado di fare alla scuola italiana d'oggi? Qual è in concreto l'interesse che la comunità ecclesiale coltiva nei fedeli nei confronti della realtà culturale ed educativa della scuola? Che cosa può fare la comunità ecclesiale per le categorie degli insegnanti, dei genitori, degli studenti per educare il loro consapevole impegno nei confronti della scuola?

Come si vede, è da un altro punto di vista che il rapporto comunità ecclesiale-scuola viene qui considerato, punto di vista diverso e complementare a quello dello scorso anno. Si tratterà di risvegliare una maggiore coscienza critica, ed un più vasto ed attento impegno operativo di tutta la comunità ecclesiale nei confronti della scuola.

Perchè la scuola - la scuola cattolica come quella gestita dallo stato - divenga, qual essa deve essere, un problema di tutti e non soltanto un interesse particolare di pochi.

VII CONVEGNO NAZIONALE DEI RESPONSABILI DIOCESANI DI PASTORALE SCOLASTICA

"Comunità ecclesiale e scuola"

Roma, Istituto Rosminiane - 22-25 marzo 1984

NOTE TECNICHE DI PARTECIPAZIONE

1. - Partecipanti

Il Convegno si rivolge

- ai responsabili delle Consulte diocesane di Pastorale Scolastica;
- ai membri della Consulta nazionale di pastorale scolastica;
- ai docenti, genitori, studenti impegnati nella pastorale scolastica;
- a persone elette negli organi scolastici collegiali, nelle liste di ispirazione cristiana.

2. - Iscrizioni al Convegno

Le iscrizioni nominative al Convegno devono essere inoltrate all'Ufficio Nazionale di Pastorale Scolastica (Circonvallazione Aurelia, 50), su apposito modulo, entro la fine di febbraio.

3. - Sede del Convegno e alloggio convegnisti

Istituto Suore Rosminiane - Via Aurelia, 773 - Roma
Tel. 62.34.386
L'orario di chiusura dell'Istituto è alle ore 23.000.

4. - Quota di iscrizione e partecipazione

E' stabilita in £. 40.000 e dà diritto alla partecipazione al Convegno, alla cartella e al materiale del Convegno stesso.

5. - Quota di soggiorno

La quota complessiva di soggiorno per l'intera durata del Convegno, dalla cena del 22 marzo al pranzo del 25 marzo, è di £. 110.000 in stanza singola e di £. 90.000 in stanza doppia. L'Istituto serve a richiesta anche i soli pasti. In tal caso fornirsi dell'apposito buono presso la Segreteria del Convegno entro le ore 10 per il pranzo, ed entro le ore 17.30 per la cena. L'Istituto è provvisto di macchine per l'erogazione di bevande calde o fredde.

6. - Come raggiungere la sede del Convegno

- Dalla Stazione Termini bus 64 fino a Largo Argentina. Da Largo Argentina bus 46 fino a Piazza Irnerio. Da Piazza Irnerio 246 fino all'Istituto (vedi insegna della stazione EXXON).
- Dalla Stazione Termini in metrò fino a Via Ottaviano. Da Via Ottaviano bus 994 fino a Piazza Irnerio. Da Piazza Irnerio il bus 246 fino all'istituto.
- Dal Grande Raccordo Anulare si arriva all'Istituto uscendo dalla rampa di Via Aurelia verso il centro.

7. - Concelebrazione Eucaristica

La Segreteria del Convegno ha preso accordi con l'Istituto che provvederà a mettere a disposizione camici, amitti e cingoli per quanti, dei sacerdoti presenti al Convegno, vorranno concelebrare.

8. - Segreteria del Convegno

La Segreteria del Convegno funzionerà presso l'Istituto delle Suore Rosminiane dalle ore 10.00 del 22 marzo, fino alla conclusione dei lavori del Convegno.

Fino a tutto il 21 marzo ogni informazione può essere richiesta presso l'Ufficio Nazionale di Pastorale Scolastica, CEI, Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma - Tl. 06/62.37.141.

A L T

PER LA PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI AL VII CONVEGNO DI PASTORALE SCOLASTICA E' IN CORSO LA PRATICA CON IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER OTTENERE L'ESONERO DALLE LEZIONI.

I DOCENTI CHE LO DESIDERANO POSSONO, PERTANTO, PREDISPORRE LA LORO PARTECIPAZIONE.

UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE

Si offrono alcune informazioni sull'attività in corso nell'UCN, in quelle aree di lavoro più strettamente collegate all'Ufficio Nazionale di Pastorale Scolastica.

1. - L'Ufficio Catechistico Nazionale, d'intesa con la commissione Episcopale per la dottrina della fede, la catechesi e la cultura sta lavorando in questi mesi attorno al problema della verifica dei catechismi nazionali, secondo la delibera della XXII Assemblea Generale Straordinaria della CEI (19-23 settembre 1983).

Si tratta di predisporre un piano di lavoro, con gli strumenti relativi di sostegno e di promozione, per accogliere osservazioni e suggerimenti delle Chiese locali sulla sperimentazione dei catechismi in vista della loro approvazione da parte di tutti i Vescovi e della competente Sacra Congregazione per il Clero.

2. - Strettamente collegato al problema della verifica è il settore "formazione permanente dei catechisti" su cui l'Ufficio è particolarmente impegnato nel preparare strumenti e avviare iniziative adeguate a livello regionale e nazionale.

3. - Per quanto riguarda il settore dell'insegnamento della religione, è in corso uno studio attento e approfondito sulle conclusioni della Commissione ministeriale che ha preparato i nuovi programmi della scuola elementare. L'interesse dell'Ufficio oltre che sulla premessa generale è particolarmente rivolto ai programmi relativi all'educazione religiosa ("Conoscenza dei fatti e fenomeni religiosi").

4. - Un'apposita Commissione di lavoro sta studiando, anche alla luce del nuovo Codice di Diritto Canonico, una piattaforma nuova e aggiornata di orientamento per la ristrutturazione degli Uffici Catechistici Diocesani.

5. - L'Ufficio Catechistico, per incarico della Commissione Episcopale ha elaborato la bozza di un documento sulla "formazione teologica nella comunità cristiana". E' in corso una adeguata consultazione di una stesura definitiva.

6. - Iniziative in programma:

15 febbraio: incontro della Commissione Episcopale con i Vescovi incaricati per la catechesi nelle regioni, sul problema della verifica dei catechismi e la situazione del rinnovamento della catechesi nella Chiesa italiana.

16-17 febbraio: incontro del Consiglio dell'Ufficio Catechistico Nazionale sul tema della verifica dei catechismi; l'educazione religiosa nella scuola elementare ; la formazione teologica nella comunità cristiana.

28/29 febbraio-1° marzo: terzo Convegno Nazionale dei parroci per le diocesi del Sud-Italia (Falerna - Cz) sul tema: " I catechismi nella pastorale della parrocchia".